

Secolo
XII

VITA PRATICA LOCALE

Un prezioso " CODICE " del MONISTERO dei PP.CROCIFERI di COMO " segnalato da Mons. GIOVANNI BASERGA, versatissimo in cose storiche offre notizie di pratica del sec. XII

i CONSOLI locali dipendevano da quelli della CITTA', i quali spesso intervenivano nelle faccende dei paesi.

quando aumentarono le discordie interne, ai CONSOLI RURALI o RUSTICI, i nobili aggiunsero i loro CONSOLI dei NOBILI.

Il diritto medioevale era ancora in formazione, prendendo dal diritto romano, longobardo, canonico e dagli usi e consuetudini locali.

Le leggi romane riconoscono maggiore il cittadino a 25 anni; le longobarde a 18 anni; tutti i figli uguali di fronte all'eredità, le donne escluse da quella " AB INTESTATO " cioè senza testamento. Soggette le donne a perpetua tutela, potevano vendere solo con la dichiarazione di essere libere da ogni violenza, e richiesta l'assistenza del MUNDIALDO o CURATORE?-

Per la diversità delle leggi si doveva dichiarare se professavano di vivere " lege romana " oppure " di vivere lege longobarda ".

Misura dei terreni era la pertica, divisa in tavole, ed in piedi, introdotta nel sec. IX in luogo della PEDATURA ROMANA.

Si vendeva a corpo e a misura.

Per gli affitti, convenuti pagamenti in natura, SEGALI, PANICO, BIADE, tanti covoni e tante MANATE (o manipoli) usate quest'ultime nel pagamento delle DECIME.

L'affitto in misura era fissato " AD STARIUM de MEDIOLANO " ad mensuram cumanum (per la zona di Como - LC), per le BIADE in SOMME

I prezzi dei terreni ci sembrano minimi, ma dobbiamo ricordare il maggior valore del denaro di quei tempi.

Un'apezzamento di terra non è venduto per 30 SOLDI, una terra arativa di nove pertiche per 48 Denari; undici pertiche e 14 tavole per CIRQUA lire di nuova moneta milanese (°°)

Poiché parliamo di valori agricoli, non sarà inutile conoscere la somma di Lire 9 e soldi 6 " per il prezzo di due buoi ed un carro col seminato ".

quando era chiesto un'arbitra o, per definire la buona volontà di accettare una sentenza, doveva pagarsi una certa somma.

Nelle vendite chi vendeva obbligava sé ed eredi (defendere et guarentare usque ad poena dupli " , o, " duplus evicionis " , difendere e garantire i beni sotto la pena del doppio. Legge longobarda tolta dalla legislazione romana. Alle volte si offriva la garanzia di altra persona che si obbligava coi propri beni.

quanto più severi i costumi di allora e quanto galantuonismo negli affari.

Vedi
+-----RRR
d
almatius